



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 28 del 19/02/2009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO INDUSTRIA 27 gennaio 2009, n. 62

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 43 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nei Comuni di Cellino San Marco (Br) e Brindisi, ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società En.It Puglia S.r.l., con sede legale in Roma.

Il giorno 27 gennaio 2009, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- che il Decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003.

- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del decreto legislativo 387/2003, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la conferenza di servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i, all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

la Società En.It Puglia S.r.l., con nota prot. n. 38/6227 dell'08.06.2007, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 43 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nei Comuni di Cellino San Marco (Br) e Brindisi;

la Società EN.IT. Puglia S.r.l. e il tecnico progettista della centrale fotovoltaica attestano che l'opera non è compresa nelle tipologie di cui agli allegati A e B della L.R. 11/2001, per cui non assoggettabile né a procedura di V.I.A. né a procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

il giorno 29.04.2008 si è svolta la prima riunione della conferenza di servizi;

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Comune di Cellino San Marco - prot. 3998 del 28.04.2008 rilascia parere favorevole a condizione che la Società sottoscriva con l'Ente comunale, l'Atto di Impegno e la Convenzione;

- Comune di Brindisi - prot. 65714 del 25.09.2008 esprime parere favorevole, sotto l'aspetto urbanistico edilizio, alla realizzazione dell'impianto;

- Autorità di Bacino della Puglia - prot. n. 6572 del 07.07.2008 ritiene che i lavori relativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico sono compatibili con le previsioni del P.A.I. approvato, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- In fase di progettazione esecutiva, in prossimità della masseria "Annano" e della masseria "Marciadare", dovrà essere prodotta carta geomorfologica riportante il reticolo idrografico, con indicazione dell'alveo attivo, zone golenali e fasce di pertinenza fluviale. L'individuazione della zona golenale potrà essere effettuata su base morfologica, così come indicato all'art. 6 comma 8 delle N.T.A. o, nel caso in cui non sarà possibile, ai sensi dello stesso comma, dovrà essere determinata geometricamente nella fascia contermina in destra e sinistra rispetto ai compluvi di almeno 75 m. La fascia di pertinenza fluviale sarà da intendersi come l'area contermina alla zona golenale per una distanza non inferiore a 75 m, come indicato all'art. 10 comma 3 delle N.T.A. Le aree così individuate non dovranno essere utilizzate per l'installazione delle opere inerenti all'impianto fotovoltaico. In

alternativa, così come previsto dai citati artt. 6 e 10 delle N.T.A., si potrà verificare con opportuno studio di compatibilità idrologica e idraulica, che dette aree presentino le condizioni di sicurezza idraulica per eventi con tempi di ritorno di 200 anni come esposto all'art. 36 delle N.T.A. In tal caso parere positivo esternamente alle aree inondabili accertate a seguito del predetto studio;

- Nelle interferenze con le opere idrauliche sia garantito il regolare deflusso delle acque non alterando, pertanto, la sezione di deflusso delle stesse. Rimane a carico del richiedente l'onere di spostamenti e/o adeguamenti dovuti a variazioni funzionali delle opere di attraversamento dei corsi d'acqua esistenti;

- Per lo stoccaggio, ancorchè temporaneo, dei materiali di risulta siano individuate aree non ricadenti tra quelle ascrivibili ad "alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali" e "fasce di pertinenza fluviale", cos' come definite agli artt. 6 e 10, nonché dall'art. 36 delle N.T.A. del P.A.I., al fine di non introdurre in essi ostacoli al normale deflusso delle acque;

- Qualora i materiali provenienti dagli scavi non dovessero essere del tutto riutilizzati, per gli stessi siano individuati siti e modalità di stoccaggio ed di conferimento in discarica conformi alla normativa vigente in materia;

- Per il tratto del tracciato interrato che si sviluppa nella sede stradale, in prossimità del reticolo, e per gli attraversamenti sia acquisito preventivamente il parere dell'ente gestore di detto canale;

- Regione Puglia Assessorato ai LL.PP.- Difesa del Suolo - Risorse Naturali - Brindisi, prot. n.1321 del 24 Aprile 2008 rileva la propria non competenza ad esprimere alcun parere in merito. Con la circostanza, però, fa presente che per le strutture previste, prima dell'inizio dei lavori il committente è tenuto al deposito del progetto esecutivo, ai sensi dell'art.27 della L.R. n.13/2001 per le zone sismiche.

Eventuali opere di attraversamento di corsi d'acqua demaniali dovranno essere sottoposti a preventivo autorizzazione da parte di questo ufficio ai sensi del R.D. 523/1904;

- Arpa Puglia Bari - prot. n. 38/4652 del 28.04.2008 esprime parere favorevole;

- Regione Puglia - Assessorato Ecologia - Settore Attività Estrattive - prot. A.ES/BA/n°3118/2006 del 28 Aprile 2008 ai soli fini minerari, esprime Nulla Osta di massima alla realizzazione del progetto. Nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette alla tutela dell'Ente, la Società dovrà inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del T.U.1775/33, ART.120. All'atto della costruzione dell'elettrodotto si terrà conto delle distanze dell'elettrodotto da aree di cava in esercizio e/o dimesse, previste dal D.P.R. 09 Aprile 1959, n°128 sulle "Norme di Polizia delle miniere e delle cave";

- Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Brindisi - Reparto Servizi Tecnici, prot. n. 2461 del 25.03.2008 comunica di non possedere alcuna competenza in merito al rilascio del parere o nulla osta per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Resta fermo l'obbligo di provvedere all'accatastamento dei manufatti industriali;

- Settore Foreste - Sezione Provinciale di Brindisi, prot. n. 0974 del 21.04.2008 comunica che i lavori di costruzione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica non ricadono in aree sottoposte a vincolo idrogeologico o in aree boscate;

- Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo - Nardò (Le), prot. 2187 del 23.04.2008 rileva che il posizionamento dei cavidotti interrati provenienti dai campi fotovoltaici interferiscono con il canale Foggia di Rau e scoline affluenti dello stesso gestite dal Consorzio. Pertanto, esprime parere favorevole a condizione che le opere necessarie dovranno essere posizionate in modo da assicurare la coesistenza con le opere consortili anche dal punto di vista della sicurezza. A tal fine si ritiene necessario, prima della progettazione esecutiva, concordare con il Consorzio, previo confronto con le tavole contenenti gli elementi di dettaglio, gli eventuali spostamenti e/o posizionamenti e le modalità

esecutive;

- Regione Puglia - Ufficio Demanio e Patrimonio - Brindisi, esprime parere favorevole, tenendo conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo di cui alla Legge 5 marzo 2001 n. 57 artt. 7 - 8;

- ASL - Dipartimento di Prevenzione - Ufficio Ambiente - Brindisi, prot. n. 3939 del 21.04.2008 esprime parere di massima favorevole per quanto di competenza ed ai soli fini igienico-sanitari, a condizione che:

- vengano adottati tutti i dispositivi di sicurezza disponibili secondo la migliore tecnologia esistente per la tutela della salute pubblica e dei lavoratori in reazione ai fattori di rischio;

- vengano poste in essere tutte le misure e gli accorgimenti tecnici necessari per la tutela del suolo, sottosuolo e falda acquifera;

- vengano rispettati i limiti di legge per le emissioni elettromagnetiche;

- l'impianto venga realizzato nel rispetto delle norme stabilite dal Regolamento comunale per l'installazione di centrali fotovoltaiche;

- l'Arpa Puglia, effettui, con cadenza periodica, il monitoraggio di competenza comunicando i risultati, corredati da opportuna valutazione tecnica, al Dipartimento di prevenzione per eventuali azioni;

- ASL - S.P.E.S.A.L. - Brindisi, prot. n. 4053 del 23.04.2008 esprime parere favorevole, per quanto di competenza alla realizzazione delle opere;

- Ministero per i Beni Culturali e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di Lecce Brindisi e Taranto, prot n. 2290 del 10.03.2008 comunica che, anche se l'area interessata all'intervento dell'impianto per la produzione dell'energia fotovoltaica non risulta essere sottoposta alle disposizioni di tutela di cui al D.lgs n.42/2004;

- Ministero per i Beni Culturali e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia - Taranto, prot. 4978 del 22.04.2008 esprime parere favorevole subordinato all'accettazione delle seguenti condizioni:

- Prima dell'inizio dei lavori, il progetto dell'impianto dovrà essere integrato con la carta archeologica georeferenziata del territorio interessato dalle opere in progetto (centrale fotovoltaica ed infrastrutture connesse), in cui dovranno essere riportati tutti i dati ricavabili dalle prospezioni archeologiche di superficie, dalla foto interpretazione e dalla bibliografia archeologica. Le prospezioni di superficie e la redazione della carta archeologica georeferenziata dovranno essere affidate a Società di archeologi già accreditate presso la Soprintendenza e con comprovata esperienza in lavori analoghi;

- Qualora le prospezioni di superficie dovessero concludersi con l'accertamento di presenze archeologiche nelle aree interessate dalle opere, la Soprintendenza dovrà eseguire gli accertamenti archeologici ritenuti più opportuni da affidare per l'esecuzione, a impresa accreditata ed iscritta alla categoria OS 25, e per l'assistenza a Società di archeologi. I lavori si svolgeranno sotto l'alta sorveglianza della Soprintendenza;

- La Soprintendenza si riserva di poter chiedere varianti al progetto originario per la salvaguardia e la tutela dei resti archeologici che dovessero venire in luce nel corso dei lavori;

- L'Ente fa presente che l'onere finanziario per le indagini preliminari e per gli eventuali accertamenti dovrà essere a totale carico della Società;

- Acquedotto Pugliese - Brindisi, prot. n. 58246 del 24.04.2008 rilascia nulla osta alla realizzazione dell'impianto;

- Società Terna - N.Rif. TE/2008006083 dell'11 Aprile 2008 fornisce un benestare tecnico di rispondenza ai requisiti di connessione, ai soli fini dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, relativo alla S.T.M.G. che prevede il collegamento della centrale in antenna a 150 kV su una nuova stazione elettrica di smistamento, da inserire in doppia antenna a 150 kV sulla nuova sezione della stazione elettrica 380/150 kV denominata "Brindisi Sud";
- Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Territoriale di Puglia e Basilicata, prot. n. IT-BA/2-IE/VIE/2679 rilascia nulla osta provvisorio alla costruzione dell'impianto, limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private;
- Ministero dello Sviluppo Economico - UNMIG Ufficio F7, prot. n. 1993 del 21.04.2008 rilascia nulla osta alla realizzazione, in quanto la linea elettrica non interessa zone vincolate da titoli minerari;
- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. M_D E24472/0013714 concede nulla osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società, degli interventi di bonifica dell'area, comunicando al Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;
- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M./III R.A. - Reparto Territorio e Patrimonio, prot. n. CSAM/3RA-RTP11/446: rilascia nulla osta militare di F.A. per la realizzazione dell'opera;
- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - Taranto, prot. 019425 /UI/DEM/2008 del 28.04.08, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione della centrale fotovoltaica;

con nota prot. n. 28/003925/R.F. del 20.10.2008 la Regione Puglia - Servizio Riforma Fondiaria ha trasmesso al Servizio Industria - Industria Energetica la Determinazione Dirigenziale n. 475 del 17.10.2008 con oggetto "Atto di costituzione di servitù di cavidotto in conduttori interrati in favore della En.It Puglia S.r.l.";

con nota prot. n. 38/11562 del 20.10.2008 il Servizio Industria - Industria Energetica ha comunicato agli Enti la chiusura positiva della Conferenza di Servizi;

il Comune di Brindisi con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 518 del 17.12.2008 prende atto dello schema dell'Atto di Impegno e della Convenzione regionale ai sensi del punto 3.2.5 dell'allegato A alla deliberazione G.R. del 23/01/2007.

Rilevato che:

- l'amministratore Unico della società En.It Puglia S.r.l. ha dichiarato in data 16.10.2008 che la stessa ha la piena disponibilità delle aree necessarie per l'intervento inerente la costruzione della centrale fotovoltaica;
- la società En.It Puglia S.r.l. con nota del 16/12/2008 ha comunicato al Servizio Industria - Industria Energetica di aver provveduto alla sottoscrizione delle Convenzioni con i Comuni di Cellino San Marco e Brindisi;
- con determina dirigenziale n. 48 del 26 gennaio 2008 è stata approvata la costruzione della nuova sezione a 150 kV della stazione elettrica AT/AAT (150/380 kV), denominata "Brindisi Sud" di Terna

S.p.A nel Comune di Brindisi;

Considerato che:

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per:
 - la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza complessiva di 43 MWe, ubicato nei Comuni di Cellino San Marco e Brindisi;
 - la costruzione ed esercizio di cabine elettriche di raccolta e di un elettrodotto interrato a 30 KV di vettoriamento dell'energia dalla centrale fotovoltaica alla sottostazione MT/AT (30/150 kV);
 - la costruzione ed esercizio di una sottostazione elettrica MT/AT per il collegamento in antenna a 150 kV da inserire in doppia antenna sulla nuova sezione a 150 kV della stazione elettrica AT/AAT (150/380 kV), denominata "Brindisi Sud" di Terna S.p.A nel Comune di Brindisi;
- in data 23 dicembre 2008 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società En.It Puglia S.r.l. ed i Comuni di Cellino San Marco (Br) e Brindisi, l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante, del Servizio Affari Generali, dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regionale Puglia, in data 30 dicembre 2008 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 00907 e della Convenzione al repertorio n. 009908;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n° 62 del 27 gennaio 2009 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 43,00 MWe, ubicato nei Comuni di Cellino San Marco (Br) e Brindisi.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 716 del 31 maggio 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2009;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale n.7/97;

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

ART. 2)

Ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società En.It Puglia S.r.l. con sede legale in Roma, via Aniene n. 14, Partita IVA/Registro Imprese/C.C.I.A.A. n. 09401541009, dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007 e della L.R. 31 del 21.10.2008 per:

- la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza complessiva di 43 MWe, ubicato nel Comuni di Cellino San Marco e Brindisi;
- la costruzione ed esercizio di cabine elettriche di raccolta e di un elettrodotto interrato a 30 KV di vettoriamento dell'energia dalla centrale fotovoltaica alla sottostazione MT/AT (30/150 KV);
- la costruzione ed esercizio di una sottostazione elettrica MT/AT per il collegamento in antenna a 150 KV da inserire in doppia antenna sulla nuova sezione a 150 KV della stazione elettrica AT/AAT (150/380 KV), denominata "Brindisi Sud" di Terna S.p.A nel Comune di Brindisi;

ART. 3)

La Società En.It Puglia S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

ART. 4)

La presente Autorizzazione Unica riferita al parco fotovoltaico avrà durata di anni venti a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza, su semplice richiesta della Ditta.

ART. 5)

Di dichiarare l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, di pubblica utilità.

ART. 6)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Assessorato allo sviluppo economico e innovazione tecnologica:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore dei Comuni di Cellino San Marco e Brindisi, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto è svincolata entro trenta giorni dal deposito dell'atto di collaudo.

ART. 7)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio della autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

ART. 8)

Il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato è effettuato dalla Regione Puglia Servizio Industria - Industria Energetica e, per quanto di competenza, dai Comuni di Cellino San Marco (Br) e Brindisi, a norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001, e dagli enti preposti per legge.

ART. 9)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n° 35/2007;
- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica di Brindisi, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione unica

su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d' Impegno.

ART. 10)

Di notificare, a cura del Servizio Industria - Industria Energetica, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e ai Comuni di Cellino San Marco e Brindisi.

ART. 11)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

Il presente atto, composto da n. 13 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino
